

di legge circa una spesa straordinaria per la fonderia dell'arsenale di Torino. Siccome questa spesa deve servire per la continuazione di opere già intraprese, le quali non potrebbero sospendersi senza inconvenienti, prego la Camera di voler decretare che la discussione di questo progetto di legge sia ammessa d'urgenza. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 246.)

PRESIDENTE. Se non vi sono opposizioni, s'intenderà la discussione di questo progetto di legge decretata d'urgenza, per modo che verrà posto all'ordine del giorno in quella tornata più vicina che la Camera sarà per determinare.

(È decretata d'urgenza.)

VERIFICAZIONE DI POTERI.

PRESIDENTE. Il deputato Giovanola ha la parola per riferire sopra un'elezione.

GIOVANOLA, relatore. Nella seduta dell'8 gennaio ultimo essendosi annullata dalla Camera l'elezione del collegio di Busachi, furono riconvocati quegli elettori nei giorni 5 ed 11 del volgente febbraio.

Il risultato complessivo delle votazioni nel primo giorno nelle quattro sezioni onde si compone il collegio, diede voti 110 all'avvocato Pietro Sanna-Denti, giudice istruttore; voti 88 a Don Giovanni Maria Mura, consigliere d'appello; voti 61 al cavaliere Francesco Mustiu, e voti 55 al canonico Salvatore Angelo Decastro.

Nessuno dei candidati avendo ottenuto la maggioranza assoluta, si procedette al ballottaggio fra i signori Sanna-Denti e Mura don Giovanni che avevano conseguito maggior numero di suffragi, ed essendosi poi verificati nel giorno 11 voti 203 a favore dell'avvocato Sanna-Denti, e voti 121 a favore del consigliere Mura, il primo fu proclamato deputato.

Le operazioni procedettero regolarmente senza reclami e senza altro incidente che l'annullamento del ballottaggio di una scheda portante unicamente l'appellazione *Denti*, che l'ufficio della terza sezione ritenne invalida.

L'avvocato Pietro Sanna-Denti sarebbe dunque il deputato eletto dal collegio di Busachi, se alla di lui ammissione non ostasse la massima adottata dalla Camera nella verifica generale di questa Legislatura.

Infatti, dopo lunga e profonda discussione, nella tornata del 28 dicembre 1855 annullavasi la votazione del collegio di Puget-Théniers per la qualità di giudice istruttore che rivestiva l'onorevole Rocci allorchando aveva luogo quella prima elezione. Ora non sembra al primo ufficio debbasi recedere dalla giurisprudenza in tale congiuntura stabilita; avvegna- ché per quanto la qualità di giudice provinciale dopo tre anni di esercizio possa conferire l'inamovibilità, e con essa la eleggibilità politica, le funzioni di istruttore sono per se stesse temporarie, e chi ne è investito è, per questa sola parte, un funzionario stipendiato ed amovibile dell'ordine giudiziario, onde giusta l'articolo 98 della legge elettorale non può essere eletto deputato.

Deve quindi il primo ufficio conchiudere per la nullità della nomina del collegio di Busachi in capo dell'avvocato Pietro Sanna-Denti, giudice istruttore nel tribunale provinciale di Cagliari.

PRESIDENTE. Il primo ufficio propone l'annullamento della nomina fatta dal collegio di Busachi nella persona dell'avvocato Sanna-Denti...

SINEO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il deputato Sineo ha facoltà di parlare.

SINEO. Una grave questione si produce davanti alla Camera. Voi avete veramente deciso una volta nel senso che vi è proposto dall'ufficio primo; ma trattandosi d'una questione gravissima, io non credo che un solo esempio debba valere a stabilire così ineluttabilmente ciò che l'ufficio chiama la giurisprudenza della Camera.

Prima dunque di esporre la mia opinione su questo grave argomento, io chiederei che fossero deposte le carte e che domani ciascuno potesse esaminare la questione. Domando che la decisione sia rimandata a domani. Si tratta di esaminare quali siano le conseguenze dell'articolo del nostro Statuto che dichiara inamovibili tutti i giudici al disopra del giudice di mandamento. La carica occupata dal candidato che riportò favorevole voto dalla maggioranza del collegio di cui si tratta, è certamente superiore a quella di giudice di mandamento.

Si tratta di vedere per la seconda volta se questa carica dia a chi la occupa l'inamovibilità: si tratta di vedere se uno degli uffici più importanti della magistratura abbia o non abbia questa prerogativa che consideriamo come una delle guarentigie le più importanti dello Statuto.

Egli è per questo motivo che io domando che si sospenda la decisione sino a domani.

PRESIDENTE. Il signor relatore ha la parola.

GIOVANOLA, relatore. Veramente non vi sarebbe inconveniente alcuno nel rimandare a domani la decisione su questa elezione, ed in questa parte l'ufficio si rimette al volere della Camera; però io credo di avere già sufficientemente esposte le ragioni del voto dell'ufficio, le quali, come dissi, vennero assai largamente sviluppate con matura discussione all'atto dell'annullamento della nomina fatta dal collegio elettorale di Puget-Théniers nella persona dell'onorevole Rocci.

È chiara la disposizione del regio editto 27 settembre 1822, la quale è del tenore seguente:

« L'istruttoria di tutte le cause criminali, di cognizione anche dei Senati, eccetto soltanto quelle riservate ai giudici di mandamento, apparterrà a quell'assessore del tribunale di prefettura che sarà ogni triennio da noi destinato. »

Dunque si vede che la qualità di giudice istruttore è per se stessa temporaria, in quanto che cessa allo scadere del triennio; epperò in questa parte il giudice non è inamovibile. Ora non essendo questi funzionari inamovibili, e per altra parte la legge elettorale, quando parla dell'eleggibilità dei membri della magistratura, non dicendo solamente *giudice di mandamento*, ma dicendo, in genere, i funzionari stipendiati ed amovibili dell'ordine giudiziario, la Camera opportunamente ha ritenuto che i giudici istruttori per questa sola qualità non sieno eleggibili. Del resto, come già dissi sulla proposta sospensiva dell'onorevole preopinante, mi rimetto interamente alla saviezza della Camera.

SINEO. Domando la parola.

Poichè l'onorevole relatore non si è limitato ad esporre la sua opinione circa la questione sospensiva da me proposta, mi credo in dovere di insistere, e per dimostrare che l'ufficio cadde in errore nell'adottare le conclusioni che ci sono proposte, mi è forza di entrare nel merito...

PRESIDENTE. Se l'onorevole Sineo crede, metterei prima ai voti le conclusioni...

SINEO. Non lo credo, perchè se la cosa fosse tanto evidente nel senso che pare all'onorevole relatore, la Camera non dovrebbe ammettere la sospensione, e il miglior modo di farla accogliere è di dimostrare che essa non è in quel senso nè chiara nè evidente.

Il candidato di cui si tratta è incontrastabilmente giudice